



COMUNE DI MERI'

III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
n. 43 del 14/12/2017 - Reg. Gen. n. 181 del 14/12/2017

OGGETTO : **Segnalazione Certificata per l'Agibilità**, (S.C.A.) parziale, di alcune unità immobiliari facenti parte del complesso edilizio sito in Merì, Via Comm. P. Greco, individuate catastalmente al foglio n. 2, particella n. 923, subalterni: 11-12-13-14-15-16.

Ditta Concessionaria: CELI GIUSEPPE – TROVATO NUNZIATO – MAZZU' NUNZIATA.

DINIEGO DEFINITIVO ALL'ACCOGLIMENTO DELLA SEGNALAZIONE (S.C.A.)

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

...omissis...

DETERMINA

A) IL DINIEGO DEFINITIVO ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L'AGIBILITÀ (S.C.A.) parziale, di alcune unità immobiliari facenti parte del complesso edilizio sito in Merì, Via Comm. P. Greco, individuate catastalmente al foglio n. 2, particella n. 923, subalterni: 11-12-13-14-15-16, trasmessa dalla ditta Celi Giuseppe, nato a Barcellona P.G. il 16/04/1947 ed ivi residente in Via Carrara n. 15, (*nella qualità di cointestatario e impresa esecutrice*), per i motivi già in parte citati nella precedente comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, che restano confermati, e precisamente:

- ✓ non sono state eseguite le opere nel rispetto delle norme di cui al Decreto Assessoriale 05 settembre 2012 n. 1754 sulle "**misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto**", in coerenza alle previsioni progettuali di cui agli elaborati tecnici delle coperture, con le quali sono stati rilasciati i titoli abilitativi per la realizzazione dell'immobile di cui in oggetto, (*Concessione Edilizia N. 12 del 30/12/2009; successiva Concessione Edilizia in variante N. 9 del 20/06/2014; e provvedimento di proroga termini ultimazione lavori a seguito nota prot. n. 298 del 15/01/2015*);
- ✓ le giustificazioni per la mancata esecuzione delle opere predette non risultano esaustive, né risultano essere in coerenza con i dettami della normativa di settore, che, nella fattispecie, prevede: "*nei casi in cui non sia possibile adottare misure di tipo permanente, bisogna eseguire nuovi elaborati tecnici delle coperture, specificando le motivazioni in base alle quali tali misure risultano non realizzabili e devono altresì essere progettate, documentate e approvate le misure di tipo provvisorio previste in sostituzione*";
- ✓ il nuovo elaborato tecnico proposto a sostegno della S.C.A. in argomento non può essere accettato poiché, per quanto meglio sopra esplicitamente detto: risulta redatto in pieno contrasto con la vigente normativa di settore; anacronisticamente proposto in relazione allo stato procedurale della pratica; non risulta munito di firma del D.L. della sezione del documento relativa all'attestazione di conformità, come prevista dall'art. 5 del Decreto Assessoriale della Salute N° 1754 del 05/09/2012; pertanto è da ritenersi nullo in quanto mancante degli essenziali presupposti di legge;

- ✓ la mancata presentazione degli elaborati di cui all'art. 4, lettere a), b), c), d), e), ed f), così come la mancata attuazione degli adempimenti per la fattispecie previsti dall'art. 5 del D.A. n. 1754/2012, costituisce, ai sensi dell'art. 6 del medesimo D.A., **causa ostativa al rilascio del certificato di agibilità/abitabilità;**
- ✓ in relazione a quanto sopra, non trova giustificazione la comunicata data di fine lavori, ed in atto i lavori medesimi sono da considerarsi non conclusi, in quanto, prima di tale comunicazione dovranno essere obbligatoriamente realizzati e collaudati gli elementi protettivi permanenti, come da progetto approvato facente parte dei titoli abilitativi rilasciati a sostegno della realizzazione delle opere di che trattasi, al fine di garantire (*così come richiesto dalla normativa in materia*), il movimento in piena sicurezza sopra le coperture, (*da distinguere dai percorsi di accesso alle coperture, che, mediante le giuste forme, potrebbero trovare ammissibilità le procedure alternative proposte*).

B) NOTIFICARE il presente provvedimento alla Ditta interessata e trasmettere copia, a mezzo la comunicata P.E.C., al progettista e direttore dei lavori.

C) TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio competente per la pubblicazione della stessa all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi e nella sezione "Amministrazione Trasparente / Provvedimenti" ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. di Catania, ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 119 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.